

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Liquidazione Controllata CCII n. R.G.2/2024

Sentenza n.15/2024

R.G. n. 160-1/2023 Procedimento unitario

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE – In Camera di Consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente

dott.ssa Maria Angela Marchesiello - Giudice

dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letti gli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso da Pacilli Pasquina (C.F. PCLPQN74E46H926H) avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss CCII e, in subordine, la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;

(OMISSIS)

- visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. respinge, per quanto in motivazione, la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
2. dichiara aperta la liquidazione controllata, ex art. 268 ss. CCII, di Pacilli Pasquina e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, la dott.ssa Maria Nunzia Palumbo;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e/o fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento; a precisazione e integrazione di quanto innanzi, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente e a motivare il non subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 250/2021) alla luce del massimo interesse e secondo economicità per il ceto creditorio, invitandola – nel caso ritenga maggiormente utile per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale

avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile; evidenza che nel caso in cui la procedura esecutiva sia in fase avanzata (già esperiti tentativi di vendita o in corso di esecuzione tentativi di vendita) il liquidatore deve solo subentrare nell'esecuzione pendente, ivi chiedendo l'assegnazione alla liquidatela del ricavato di vendita;

9. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

10. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che l'eventuale futuro reddito mensile percepito sia acquisito alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata;

11. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

12. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 co. 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 co. 2 CCII);

13. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

14. precisa che le eventuali vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

15. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

16. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

18. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al

Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

19. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

20. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale. A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Foggia, così deciso il 24 gennaio 2024, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 08/02/2024.

E' copia conforme all'originale.

Foggia, li 08/02/2024.

Il Funzionario Giudiziario

dr. Antonio Carrozzino



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Carrozzino", written over the printed name.

